



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Deliberazione N. 337 del 25/03/2024

PROPONENTE: UOC INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA

OGGETTO: Presa d'atto e formalizzazione dell'“Accordo quadro di collaborazione Scientifica e di Ricerca tra l'Ospedale Olbia Mater e l'IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori “Fondazione G. Pascale”.

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Presa d’atto e formalizzazione dell’“Accordo quadro di collaborazione Scientifica e di Ricerca tra l’Ospedale Olbia Mater e l’IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori “Fondazione G. Pascale”.

Direttrice S.C. Internazionalizzazione della ricerca, dott.ssa Iolanda Attanasio

- Premesso** che l’Istituto, ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. d) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento approvato con provvedimento n. 98/17, esecutivo ai sensi di legge, può stipulare accordi, convenzioni con enti pubblici e soggetti privati la cui attività sia rivolta al perseguimento con scopi coerenti con quelli dell’oncologia;
- che il Mater Olbia Hospital, accreditato istituzionalmente con il SSN, con determinazione conclusiva del procedimento Unico SUAPE n. 693 del 30.11.2023, ha come mission, quella di assicurare ai pazienti le cure più avanzate ed i risultati della ricerca scientifica più qualificata, perseguendo, attraverso ricerca e innovazione, il miglioramento continuo della qualità delle cure;
- che l’Istituto, in coerenza con la programmazione approvata dal Ministero della Salute, è interessata a rafforzare il coordinamento delle attività di clinica e di ricerca, integrando competenze e risorse umane, con Istituti ed enti di ricerca;
- Richiamata** la nota GEDOC prot. N. 7718 del 26.02.2024, inoltrata alla Direzione Scientifica, con la quale il Dott. Arturo Cuomo, *Direttore S.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica*, richiedeva l’attivazione di un Accordo quadro di collaborazione scientifica con l’Ospedale Mater Olbia, finalizzato a promuovere e implementare le relative aree di ricerca scientifica, clinica e applicata nei settori formativi di Anestesia e Rianimazione oncologica e della Terapia del dolore oncologico e delle cure palliative;
- Preso atto** del parere favorevole espresso - con glossa in calce alla predetta nota - dal Direttore Scientifico di procedere all’attuazione dell’Accordo quadro con il Mater Olbia Hospital;
- Considerato** che il presente Accordo, ivi allegato, ha ad oggetto lo sviluppo di un’attività di collaborazione tra i due enti, teso allo svolgimento sinergico di attività scientifiche o progetti di ricerca comuni, con particolare riguardo al settore dell’Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica;
- Ritenuto** di accogliere, in applicazione del punto che precede, l’Accordo sopra citato, per lo sviluppo di un’attività scientifica e di ricerca tra l’Istituto e il Mater Olbia Hospital, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, tesa a regolamentare i rapporti tra le parti per la realizzazione delle attività di cui trattasi;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- Rilevato che** nel testo dell’Accordo allegato alla presente sono indicate genericamente le modalità e i termini di espletamento della collaborazione richiesta;
- Attestato che** il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;
- Accertata** la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e di tutti i presupposti rilevanti per l’adozione dell’atto che si propone, in base ai documenti detenuti e conservati dalla proponente S.C. Internazionalizzazione della Ricerca;
- la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti della presente convenzione, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;
- Dichiarata altresì** l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6,7,14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e delle misure di cui al PTPCT vigenti;
- il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) ai fini della pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio aziendale;

PROPONE
Al Direttore Generale

per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- prendere atto e formalizzare l’Accordo tra l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” e il Mater Olbia Hospital allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, tesa a regolamentare i rapporti tra le parti per la realizzazione delle attività ivi indicate;
- prendere atto, altresì, che il presente Accordo avrà durata quinquennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima;
- precisare che le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante PEC da inviare all’altra parte, con un preavviso di almeno 6 mesi;
- dare mandato alla S.C. Economico Finanziarie di ottemperare agli eventuali e successivi adempimenti derivanti dall’accordo medesimo;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- trasmettere il presente provvedimento agli Affari Generali, alla Direzione Scientifica, alla S.C. GREF, alla S.C. SAR ed alla S.C. proponente;
- trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
- disporre la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line di questo Istituto;
- precisare che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell’Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente di Giunta della Regione Campania n. 108 del 08.08.2019 (pubblicato nel BURC n. 48 del 09.08.2019);

Letta e valutata la bozza di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore della S.C. Internazionalizzazione della Ricerca;

Preso atto della dichiarazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente atto, resa e sottoscritta dal Direttore proponente a seguito dell’istruttoria effettuata;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

di adottare la bozza di deliberazione sopra riportata nei termini indicati e per l'effetto, di:

1. **Prendere atto e formalizzare** l’Accordo tra l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” e il Mater Olbia Hospital allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, tesa a regolamentare i rapporti tra le parti per la realizzazione delle attività ivi indicate.
2. **Prendere atto, altresì**, che il presente Accordo avrà durata quinquennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima.
3. **Precisare** che le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante PEC da inviare all’altra parte, con un preavviso di almeno 6 mesi.
4. **Dare mandato** alla S.C. Economico Finanziarie di ottemperare agli eventuali e successivi adempimenti derivanti dall’accordo medesimo.

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

5. **Trasmettere** il presente provvedimento agli Affari Generali, alla Direzione Scientifica, alla S.C. GREF, alla S.C. SAR ed alla S.C. proponente.
6. **Trasmettere** il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi di legge.
7. **Disporre** la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line di questo Istituto.
8. **Precisare** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell’Istituto.
9. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l’attivazione della convenzione già sottoscritta dalle parti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Attilio A. M. Bianchi

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DI RICERCA

TRA

Mater Olbia S.p.A., da qui in poi anche “la Società” o “l’Ospedale Mater Olbia”, con sede legale alla Strada Statale 125 - Orientale Sarda, 07026, Olbia (OT), P.IVA: 13882471009, rappresentato dall’Amministratore Delegato Dott. Marcello Giannico in qualità di Legale Rappresentante

E

L’ IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, con sede legale in Via Mariano Semmola, 53, 80131 Napoli (NA), CF: 00911350635, rappresentato dal Direttore Generale Attilio A.M. Bianchi in qualità di Legale Rappresentante, autorizzato alla firma in forza della carica con Delibera del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 108 del 08.08.2019;

PREMESSO CHE

- a) La Società gestisce l’Ospedale Mater Olbia, struttura sanitaria autorizzata all’esercizio dell’attività assistenziale, accreditata istituzionalmente in regime definitivo con il Servizio Sanitario Nazionale con determinazione conclusiva del procedimento Unico SUAPE n. 693 del 30.11.2023;
- b) la mission dell’Ospedale Mater Olbia è quella di assicurare ai pazienti le cure più avanzate ed i risultati della ricerca scientifica più qualificata, perseguendo, attraverso ricerca e innovazione, il miglioramento continuo della qualità delle cure;
- c) l’IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale è stato confermato come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS dal Ministero della Salute con D.M. 16 maggio 2022 nella disciplina “oncologia” e che lo stesso svolge attività di ricerca scientifica nella suddetta disciplina di riconoscimento, come disciplinato dal D.Lgs. n. 200 del 23.12.2022;
- d) l’art. 12 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. prevede che la ricerca sanitaria programmata nell’ambito del Piano Sanitario Nazionale si articoli nelle attività di ricerca corrente, attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca, e nelle attività di ricerca finalizzata, diretta ad attuare gli obiettivi prioritari del Piano, stabilendo che le attività di ricerca corrente e finalizzata siano svolte dagli organismi indicati al comma 6, fra cui gli IRCCS, anche con il concorso con altri enti, *“sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni”*;
- e) il Direttore S.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica, Dott. Arturo Cuomo, dell’Istituto Pascale, inoltrava alla Direzione Scientifica, la richiesta, custodita agli atti, per poter attivare un accordo quadro di collaborazione scientifica con l’Ospedale Mater Olbia di Olbia finalizzato a promuovere ed implementare le relative aree di ricerca scientifica, clinica e applicata nei settori

formativi di Anestesia e Rianimazione oncologica e della Terapia del dolore oncologico e delle cure palliative;

- f) le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, tecnologiche e di formazione di comune interesse, all'interno del *"Dipartimento di supporto ai percorsi oncologici - attività cliniche e area critica"* e più nella fattispecie, nella struttura di *"Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica"*;
- g) tale accordo quadro sarà anche utile, in un futuro prossimo, a sviluppare corsi di formazione sia nel settore dell'anestesia oncologica sia nel settore della terapia del dolore oncologico e delle cure palliative;
- h) attraverso tale attività, l'Ospedale Mater Olbia, ente privato convenzionato con il servizio sanitario nazionale e l'IRCCS, sviluppano progetti di comune interesse, con le modalità dettate dal presente accordo, anche nell'ambito di programmi di ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS supportati dal Ministero della Salute, nonché di altri programmi nazionali e internazionali;

PRESO ATTO

- Che l'IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale è impegnato in attività formativa nonché di ricerca scientifica e clinica in campo oncologico;
- Che l'Ospedale Mater Olbia è interessato a stipulare accordi che sviluppino attività di ricerca scientifica e collaborazione per lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni;

Si conviene e concorda quanto segue:

ART. 1

(Richiamo)

1. Tutta la premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2

(Finalità e oggetto della collaborazione)

2. Il presente Accordo ha ad oggetto lo sviluppo di un'attività di ricerca scientifica e collaborazione per lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con le realtà pubbliche e private, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti.
3. Lo scopo è riferito unicamente alle attività di ricerca connesse al *"Dipartimento di supporto ai percorsi oncologici - attività cliniche e area critica"* e più nella fattispecie, alla struttura di *"Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica"*.
4. Tale attività ha lo scopo di facilitare la collaborazione tra l'Ospedale Mater Olbia e l'IRCCS in programmi congiunti di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, integrando

competenze e risorse, sia in coerenza con la programmazione dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, sia rispetto alle programmazioni di ricerca dell'area oncologica dell'Ospedale Mater Olbia;

In particolare, le parti manifestano intendimento di voler:

- integrare competenze, tecnologie e risorse nell'ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS e delle relative linee di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
 - svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l'interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell'attività di ricerca scientifica e clinica;
 - attivare forme di collaborazione con lo scopo di promuovere e implementare la ricerca scientifica, clinica e applicata, attraverso appositi percorsi formativi;
 - Le parti concordano nell'utilizzare la classificazione MDC/Major diseases categories utilizzata dal Ministero della Salute per il riconoscimento dell'IRCCS per individuare l'area principale e le aree scientifiche collegate interessate dalla presente convenzione-quadro, che nel caso specifico è: Oncologia Medica.
 - Tale area scientifica e relativi percorsi formativi potrà essere modificata e/o integrata nel corso della durata della presente convenzione con atto sottoscritto dalle parti.
5. L'Ospedale Mater Olbia e l'IRCCS, potranno effettuare, nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative:
- ricerche scientifiche;
 - compartecipazione ai programmi di ricerca;
 - scambio di informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità.

ART. 3

(Direttore Scientifico dell'IRCCS)

1. Il Direttore scientifico dell'IRCCS è garante nei confronti del Ministero della Salute e delle Istituzioni firmatarie della presente convenzione delle attività di ricerca rientranti negli ambiti di riconoscimento/MDC (Major Diseases Categories) e relative correlate aree scientifiche, come approvate dal Ministero della Salute.
2. Il Direttore scientifico dell'IRCCS esercita la propria funzione istituzionale d'indirizzo scientifico anche nell'ambito delle attività di ricerca, secondo le linee programmatiche approvate dal Ministero della Salute.

ART. 4

(Referenti)

1. Referenti generali per la presente convenzione di collaborazione e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso, sono rispettivamente: per l'Ospedale Mater Olbia, il Dott. Maurizio Marchesini, specialista in Anestesia e Terapia del Dolore presso l'Ospedale, o un suo delegato e per l'Istituto, il Dott. Arturo Cuomo, Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione o un suo delegato d'intesa con il Direttore Scientifico.
2. La valutazione dei risultati delle attività previste dalla presente convenzione è effettuata dal referente (o un suo delegato) dell'Ospedale Mater Olbia e dal Direttore scientifico dell'IRCCS con il compito di redigere un breve report annuale.

ART. 5

(Tempi di realizzazione)

La presente convenzione avrà durata quinquennale a partire dalla data di sottoscrizione. Eventuale rinnovo potrà essere concordato dalle parti, per iscritto.

ART. 6

(Modalità di realizzazione e luogo dell'esecuzione)

Tali attività verranno eseguite dal personale che verrà scelto ed impiegato a cura delle Parti, secondo le proprie norme istituzionali. Per quanto riguarda il personale impiegato, si specifica che per detto personale non deriva alcun rapporto con l'altra parte, e che a tutti gli oneri relativi, nessuno escluso, farà fronte la struttura di appartenenza senza alcuna possibilità di rivalsa, anche solo parziale, in caso di maggiore spesa. Le Parti reciprocamente si manlevano a vicenda da ogni responsabilità civile per danni subiti dal personale addetto alla Ricerca nell'esecuzione delle attività che avranno luogo presso i locali dell'altra parte.

Art. 7

(Obblighi e adempimenti delle parti)

1. Ai fini della presente convenzione l'IRCCS s'impegna:
 - a. ad organizzare le attività di ricerca di propria competenza connesse all'area dell'Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica;
 - b. a garantire, previa intesa tra Direttore scientifico dell'IRCCS ed il referente (o un suo delegato) individuato dall'Ospedale Mater Olbia, l'accesso temporaneo all'IRCCS del personale dell'Ospedale Mater Olbia;
2. Ai fini della presente convenzione, l'Ospedale Mater Olbia s'impegna:

- a. a valutare la possibilità di finanziare, anche attraverso la partecipazione con il proprio personale, le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche mediante la partecipazione e presentazione in collaborazione con l'IRCCS di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero della Salute;
- b. a garantire, su richiesta del Direttore scientifico dell'IRCCS, l'accesso temporaneo, presso le sedi dell'Ospedale Mater Olbia, qualora disponibili, del personale dell'IRCCS per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca;

ART. 8

(Riservatezza)

1. Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, (a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, piani di business, metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, attività commerciali, beni, prodotti, processi, o analisi) indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell'ambito dell'attività e rese note all'altra parte direttamente o indirettamente, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in virtù della presente convenzione (d'ora in poi "Informazioni Confidenziali"). La Parte ricevente tali Informazioni Confidenziali si obbliga a mantenerle strettamente riservate per tutta la durata della presente convenzione e per un successivo periodo di 5 anni dopo la sua conclusione. Le Informazioni Confidenziali rimangono di proprietà della Parte che le ha fornite.
2. Le Informazioni Confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le Informazioni Confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rivelate fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente convenzione e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità della presente convenzione e/o e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.
4. Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano: a) già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione; b)

sviluppate in maniera indipendente da parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte della parte che le ha rivelate e ciò sia dimostrabile con idonea documentazione; c) da comunicare obbligatoriamente da parte di parte ricevente in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità; in questo caso parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla parte che le ha fornite affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

ART. 9

(Legittimazione processuale e foro competente)

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità giudiziaria competente, previo esperimento di tentativo di conciliazione dinanzi ad una mediazione giudiziaria. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Napoli.

ART. 10

(Trattamento dei dati personali, trasparenza e anticorruzione)

1. Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali connessi all'esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016, dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dalle indicazioni del Garante Privacy. I dati saranno trattati dalle "Persone Autorizzate al trattamento dei dati" nominate da ciascuna Parte ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari, ex art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le Parti, in qualità di titolari del trattamento dei dati del personale, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione. Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna Parte, per i dati di competenza, richiama le proprie informative consultabili sul sito internet istituzionale. Le Parti s'impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni della presente convenzione, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento U.E. nei confronti di ciascun Titolare. In ogni caso, ciascuna Parte s'impegna a comunicare all'altra senza ritardo ogni eventuale violazione. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei

dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

2. Gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardanti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione, governo, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, sono di competenza della Parte conferente gli incarichi. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 41 del citato Decreto Legislativo, riguardanti i titolari presso le Aziende sanitarie e ospedaliere di incarichi di direzione, di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, di dirigente sanitario, sono di competenza dell'IRCCS.
3. L'IRCCS rilascia all' Ospedale Mater Olbia, all'atto della sottoscrizione della convenzione, dichiarazione attestante la mancata presenza nel proprio organico di ex dipendenti dell'Ospedale Mater Olbia in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
4. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 11

(Risultati e pubblicazioni)

1. I risultati della ricerca ottenuti nell'ambito delle attività svolte potranno essere oggetto di pubblicazione da parte dei ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di Authorship. Le Parti s'impegnano reciprocamente ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica. L'ordine degli autori verrà concordato in buona fede tra le Parti secondo le normali prassi vigenti. Qualora i risultati oggetto di pubblicazione appartengano a entrambe le Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. L'assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale.
2. A tal fine tutte le pubblicazioni effettuate dovranno riportare la doppia affiliazione (IRCCS ..., Ospedale Mater Olbia...), utilizzando la denominazione standard adottata dall'IRCCS e riconosciuta dal Ministero della Salute.
3. In tutte le richieste di finanziamento presentate congiuntamente, sarà previsto che le relative pubblicazioni rispettino i principi dell'Open Access, con assunzione dei relativi costi a carico del progetto, salvi limiti posti dal bando o dall'ente finanziatore; sarà anche previsto il rispetto dei principi dell'Open Data, impegnando gli autori a mettere a disposizione i dati emergenti dallo studio ai fini della revisione e della verifica tra pari dei risultati della ricerca.

4. L'IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori “Fondazione G. Pascale” e Mater Olbia S.p.A. si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell’attuazione dei Progetti, verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo. Fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori delle Parti e quanto previsto da eventuali regolamenti per la gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata in essere tra le Parti, i risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione reciproca, suscettibili o meno di protezione mediante brevetto d'invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, resteranno di proprietà comune delle Parti. Le Parti s'impegnano a coordinare le procedure di valutazione, protezione e valorizzazione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale comunicandosi reciprocamente la proposta di brevettazione, protezione o valorizzazione fatta pervenire dagli inventori a una qualsiasi delle Parti.
5. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune o l'eventuale sfruttamento economico dei risultati innovativi generati non brevettati conseguiti congiuntamente dalle Parti, sarà oggetto di specifico accordo fra le Parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e/o dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. In ogni caso le Parti assumono l'impegno di adottare tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione dei risultati e/o delle invenzioni prodotte. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

ART.12

(Assicurazione e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008))

1. L' Ospedale Mater Olbia e L'IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale si impegnano a verificare che i rispettivi partecipanti al programma siano in possesso di una assicurazione sanitaria e che abbiano sottoscritto un'assicurazione contro gli infortuni così come un'assicurazione di responsabilità civile.
2. Gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro gravano sull'Ente ospitante, riguardo al personale dell'una e dell'altra Parte.
3. Ciascuna delle Parti garantisce di avere in atto l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni.
4. La sorveglianza sanitaria è assicurata dall'IRCCS nei riguardi del personale proprio e di quello impiegato nelle diverse attività ed è assicurata da ciascuna parte nei riguardi del proprio personale per frequenza non esclusiva delle strutture dell'una o dell'altra Parte. Al medesimo IRCCS incombono gli obblighi relativi

alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, alla relazione in materia di radiazioni ionizzanti, alla sorveglianza sanitaria e fisica, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché riguardo alla predisposizione e tenuta di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di sicurezza e rispetto degli standard di sicurezza.

5. L'IRCCS è garante della "formazione generale" sulla sicurezza (art. 37 D. Lgs. 81/2008), così come definita dal Contratto in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome n. 221/CSR del 21.11.2011.

Art. 13 (Recesso)

1. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con comunicazione mediante PEC da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.
2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Art. 14 (Norme di rinvio e norme finali)

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai Regolamenti del Sistema Sanitario Nazionale applicabili in materia.
2. La presente convenzione e i successivi eventuali accordi attuativi si fondano sull'espressa pattuizione che non è prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario all'Ospedale Mater Olbia di contributi erogati dal Ministero della salute all'IRCCS.
3. L'Ospedale Mater Olbia prende atto che le attività di ricerca dell'IRCCS sono regolamentate dalla programmazione pluriennale prevista dal Ministero della Salute; l'attuazione della stessa è responsabilità propria del Direttore scientifico dell'IRCCS.
4. Gli aggiornamenti della presente convenzione seguono le stesse finalità dell'atto qui sottoscritto e sono effettuabili con le modalità disciplinate dallo stesso, nel rispetto in ogni caso della programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute.
5. La presente Convenzione potrà venire sottoscritta anche digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta. Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sul documento originale del presente accordo di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti in misura eguale dalle Parti mediante n. 2 marche da bollo da € 16,00: l'una emessa in data xxxxxxxxxxxxxx, recante il seguente numero identificativo: xxxxxxxxxxxxxx, conservata agli atti dell'IRCCS; l'altra emessa in data

xxxxxxxxxx, recante il seguente numero identificativo: xxxxxxxxxxxxxxxx, conservata agli atti presso l'Ospedale Mater Olbia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli, _____

per l'Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale

Il Direttore Generale
Attilio A.M. Bianchi

per l'Ospedale Mater Olbia

L'Amministratore Delegato
Marcello Giannico

MATER OLBIA S.P.A.
Amministratore Delegato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli della presente convenzione: da Art. 1 ad Art. 16.

Napoli, _____

per l'Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale

Il Direttore Generale
Attilio A.M. Bianchi

per l'Ospedale Mater Olbia

L'Amministratore Delegato
Marcello Giannico

MATER OLBIA S.P.A.
Amministratore Delegato



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Deliberazione N. 337 del 25/03/2024

PROPONENTE: UOC INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA

OGGETTO: Presa d'atto e formalizzazione dell'“Accordo quadro di collaborazione Scientifica e di Ricerca tra l'Ospedale Olbia Mater e l'IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori “Fondazione G. Pascale”.

In pubblicazione dal 25/03/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Iolanda Attanasio - UOC INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA

Alfredo Budillon - Direttore Scientifico

Giovanni De Masi - Direttore Amministrativo

Maurizio Di Mauro - Direttore Sanitario

Attilio Bianchi - Direttore Generale